

Consiglio di Tresidenza della Giustizia Cributaria

Rif. prot. n. 472/I 33525/33526/2016

Delibera n. 121 17

Il Consiglio nella seduta del 24.1.2017, composto come da verbale in pari data; sentito il relatore Cons. Sentito;

richiamata la delibera consiliare n. 2649 del 29/11/2016 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di n. 1 Giudice presso la CTP di Pesaro;

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione per la CTP di Pesaro dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' DI SERVIZIO
CAPORUSSO FRANCESCO	G	CTP ANCONA	14/09/1992
GASPERI PIER FRANCESCO	G	CTP ANCONA	20/10/1990
AQUINO NUNZIO	G	CTP ROMA	12/09/2002

considerato che il presente interpello è stato bandito prima della entrata in vigore della risoluzione del 13/10/2015, n. 7 e che, pertanto, l'esito del medesimo segue le disposizioni anteriori alla richiamata risoluzione;

considerato che con la risoluzione n. 13 del 02 dicembre 2014 è stato stabilito che "in caso di interpello nazionale per applicazioni presso le Commissioni Tributarie, il Consiglio, per l'individuazione dei componenti da applicare, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando quale principio generale di comparazione, in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, quello della maggiore anzianità di servizio nella qualifica, secondo i criteri di cui alla risoluzione Consiliare n. 4 del 17/7/2012; a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato dell'età anagrafica.

Le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e, in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura, potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. Nel caso di applicazione ad una Commissione



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Eributaria

Tributaria Regionale occorrerà in ogni caso essere in possesso dei requisiti per la nomina a componente di quest'ultima";

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

- A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;
- B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "Limite del numero di incarichi" concedibili, delle applicazioni interne ed esterne in un massimo di tre;

considerato che per le applicazioni ad una Commissione Provinciale hanno precedenza gli appartenenti alle Commissioni della Regione in cui essa è ubicata, mentre per quelle ad una Commissione Regionale hanno precedenza gli appartenenti a Commissioni Regionali delle Regioni limitrofe;

rilevato che il giudice GASPERI Pier Francesco risulta aver superato il numero complessivo di applicazioni ammesse e, pertanto, deve essere escluso dalle valutazioni;

visto, pertanto, che tra i partecipanti ammessi con precedenza, in quanto appartenenti alla Regione Marche, l'unico residuale risulta essere il **Dott. Francesco CAPORUSSO**;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva e per la medesima carica posseduta, presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro**, <u>a decorrere dal 06/02/2017</u> e per un periodo di 12 mesi, o minor periodo fino alla definizione di procedure concorsuali, per tale sede del seguente componente:



Consiglio di Tresidenza della Giustizia Eributaria

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA
Francesco CAPORUSSO	G	CTP ANCONA

Si pubblichi sul sito internet del Consiglio di Presidenza;

Si comunichi:

- alla Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III- "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";
- al Presidente della Commissione Tributaria Regionale delle Marche;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro, invitandolo a comunicare allo scrivente Ufficio la sezione di assegnazione, rammentando che non possono essere disposte ulteriori applicazioni interne, e la data di rientro alla Commissione di appartenenza degli applicati, sia in caso di completamento dell'organico per nuove nomine conseguenti alla definizione di procedure concorsuali e sia per scadenza naturale dell'applicazione.

#

IL PRESIDENTE Vario CAVALLARO

iolia Giusti